



COMUNE DI CESENA
Settore Entrate Tributarie e Servizi
Economico Finanziari - Servizio Tributi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
A FAR DATA DAL 19 MAGGIO 2020**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 26 novembre 2020

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 23 dicembre 2025

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetti passivi e Responsabili del pagamento dell'imposta

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

Art. 7 – Attività di controllo e accertamento imposta

Art. 8 – Sanzioni tributarie e sanzioni amministrative per violazione del Regolamento

Art. 9 – Riscossione coattiva

Art. 10 – Rimborsi

Art. 11 – Contenzioso

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 13 – Entrata in vigore

Art. 1 **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D.L.. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive in quanto responsabili del pagamento d'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di Soggiorno è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 20/12/2012 a decorrere dal 1° febbraio 2013. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cesena, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presente Regolamento determina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a decorrere dal 19/05/2020 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 212/2000.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, di cui alla L.R. n. 16/2004 (es. alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione - bed & breakfast -, agriturismi, strutture di turismo rurale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017 e ss.mm.ii, ubicati nel territorio del Comune di Cesena.

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cesena, fino ad un massimo di **5 (cinque)** pernottamenti consecutivi.

Art. 3 **Soggetti passivi e Responsabili del pagamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cesena, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le

quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.

3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 (19/05/2020), sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Art. 4 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilità per legge.

3. Il Comune di Cesena, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 5 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenzi ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ciascun portatore di handicap;
- d) i soggetti che sono sottoposti a terapie mediche in strutture sanitarie site nel territorio comunale in day hospital, ed un eventuale accompagnatore per paziente;

e) il Comune di Cesena nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Art. 6

Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive così come individuati all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento (di seguito denominati "gestori") sono, a decorrere dal 19/05/2020, responsabili del pagamento dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune ed inserirvi i relativi dati.

3. I gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.

4. I gestori devono riscuotere l'imposta dai soggetti che pernottano nelle proprie strutture, rilasciandone quietanza.

5. I gestori devono riversare al Comune di Cesena le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre solare, con le seguenti modalità:

- mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
- mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa in materia.

6. I gestori devono comunicare, entro il quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 5, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. Solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della comunicazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni struttura.

8. La dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L.

n. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art. 180, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento ed esclusivamente per via telematica.

9. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente Regolamento.

10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7 **Attività di controllo e accertamento imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 - 169 della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Nel caso di omessa o infedele comunicazione/dichiarazione trimestrale e/o annuale, prodotta ai sensi del suddetto art. 6, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune può determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuto a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, ecc.

Art. 8 **Sanzioni tributarie e sanzioni amministrative per violazioni del Regolamento**

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 .

2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 comma 8 del presente Regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del D.Lgs. 472/1997, in particolare l'art. 13 del citato decreto legislativo 472/1997 e gli artt. 25 e 26 del Regolamento Generale delle Entrate tributarie approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 30/04/2020.

4. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 6 e 9 e all'art. 7 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Art. 9 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 10 **Rimborsi**

1. Nel caso di imposta versata nel trimestre in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 6.

2. Solo nel caso la compensazione non sia possibile, il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

3. Non è rimborsata l'imposta inferiore a 12,00 euro.

4. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.

5. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Art. 11 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l’Imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall’Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 12 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il Regolamento previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 133 del 20/12/2012 e successive modifiche, continua ad applicarsi per l’imposta di soggiorno il cui presupposto impositivo è sorto anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (19/05/2020).

2. Gli obblighi di dichiarazione e riversamento trimestrali la cui scadenza si sia verificata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, previsti nel previgente regolamento e richiamati all’art. 6 del presente Regolamento, continuano ad applicarsi ai pernottamenti eseguiti nel corso del 2020 anche in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 180 del D.L. 34/2020.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile I gestori delle strutture ricettive sono sottoposti all’obbligo della “resa del conto giudiziale” come previsto dal R.D. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i gestori dovranno consegnare al Comune il conto reso con il modello 21 e il Comune provvederà a trasmetterlo alla Corte dei Conti entro i termini di cui all’art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 13 **Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze secondo quanto disposto dall’ art. 13 comma 15 del medesimo D.L. 201/2011.

2. Ai fini dell’efficacia delle singole disposizioni derivanti dall’art. 180 del D.L. 34/2020 la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso (19/05/2020) in quanto compatibile.